



Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

Regolamento

conforme al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi CONI

INDICE

	<i>Premessa</i>	
Art.01	<i>Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana</i>	<i>pag.2</i>
Art.02	<i>Qualifiche, Specialità e Specializzazioni</i>	<i>"</i>
Art.03	<i>Accesso alle Qualifiche</i>	<i>pag.3</i>
Art.04	<i>Tecnico Sportivo Federale di 1° livello</i>	<i>"</i>
Art.05	<i>Tecnico Sportivo Federale di 2° livello</i>	<i>pag.4</i>
Art.06	<i>Tecnico Sportivo Federale di 3° livello</i>	<i>"</i>
Art.07	<i>Tecnico Sportivo Federale di 4° livello</i>	<i>pag.5</i>
Art.08	<i>Specializzazioni</i>	<i>pag.6</i>
Art.09	<i>Crediti Tecnici - Crediti Formativi</i>	<i>"</i>
Art.10	<i>Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista</i>	<i>"</i>
Art.11	<i>Verifica e Compenso dell'attività formativa svolta</i>	<i>"</i>
Art.12	<i>Iscrizione all'Albo</i>	<i>pag.7</i>
Art.13	<i>Cancellazione dall'Albo</i>	<i>"</i>
Art.14	<i>Riammissione all'Albo</i>	<i>"</i>
Art.15	<i>Clausola transitoria</i>	<i>pag.8</i>

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI), mediante il proprio Settore Tecnico Sportivo, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai propri Quadri Tecnici, istituisce l'Albo dei Tecnici Sportivi federali che ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa tecnica denominata Piano Formativo dei Tecnici Sportivi Federali (PFTS) emanata dal Settore e aggiornata con cadenza annuale.

Art. 1 - Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

1.1 L'Albo riunisce tutti i Tecnici Sportivi formati e riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento delle tecniche specifiche per la guida del mezzo, all'insegnamento delle tecniche sportive delle discipline motociclistiche e delle tecniche strategiche per l'attività sportiva agonistica in manifestazioni nazionali e internazionali.

1.2 L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo, redatto a cura del Settore Tecnico Sportivo, è suddiviso per Qualifiche, Specialità e Specializzazioni ed è conservato presso la sede federale.

1.3 L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico Sportivo a seguito dell'esito del Corso di Formazione a cui il candidato ha partecipato.

Art. 2 –Qualifiche, Specialità e Specializzazioni

2.1 L'Albo prevede le seguenti Qualifiche:

- **Tecnico Sportivo Federale di 1° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 2° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 3° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 4° livello**

2.2 L'Albo prevede le seguenti Specialità:

- **Tecnico Sportivo Velocità**
- **Tecnico Sportivo Motocross (Motocross/Supermoto/Sidecarcross/Motoslitte)**
- **Tecnico Sportivo Enduro (Enduro/Motorally)**
- **Tecnico Sportivo Trial**
- **Tecnico Sportivo Track Racing (Speedway/Flat Track)**
- **Tecnico Sportivo Quad**
- **Tecnico Sportivo Preparatore Atletico**

2.3 A partire dalla qualifica di Tecnico Sportivo di 2° livello sono previste specifiche Specializzazioni tecniche e scientifiche istituite dal Settore Tecnico Sportivo e inserite nel Piano Formativo dei Tecnici Sportivi Federali.

2.4 La qualifica di Preparatore Atletico ha le seguenti differenziazioni rispetto le altre:

- il PA è un Tecnico Sportivo che non appartiene ad alcuna specialità motociclistica in quanto effettua esclusivamente il ruolo di preparatore fisico per tutte le specialità;
- il PA è un Laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF;
- il PA entra in Albo attraverso il Corso di Formazione per Tecnici Sportivi di 2° livello

Art. 3 - Accesso alle Qualifiche

3.1 Il Settore Tecnico, per l'accesso alla qualifiche di 1°, 2° e 3° livello, organizzerà Corsi di Formazione specifici. Per l'accesso al 4° livello è ritenuto necessario e sufficiente la partecipazione al Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV livello Europeo organizzati dalla Scuola dello Sport del CONI.

3.2 Il Bando dei Corsi, contenente le modalità di svolgimento, i requisiti di partecipazione, la tipologia di formazione e le modalità di selezione e giudizio, sarà elaborato dal Settore Tecnico Sportivo in armonia con quanto indicato dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecniche (SNaQ) emanato dal CONI.

3.3 L'accesso ai vari livelli di Qualifica è determinato ed ottenuto in accordo ai Programmi previsti dal Piano Formativo PFTS, conforme allo SNAQ, elaborato e pubblicato annualmente dal Settore Tecnico Sportivo.

3.4 L'accesso alle Qualifiche comprese nell'Albo è previsto esclusivamente per i tesserati della FMI in seguito al superamento degli esami di valutazione previsti dal Corso di formazione frequentato.

Art. 4 – Tecnico Sportivo Federale di 1° livello

4.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 1° livello non è una qualifica immediatamente operativa autonoma ma permette di introdurre i principianti alla carriera tecnico sportiva in qualità di tirocinanti a livello teorico e pratico. Le attività formative saranno svolte sotto la guida o la supervisione di un tecnico sportivo esperto.

4.2 Requisiti minimi per l'accesso ai Corso di Formazione previsti per il conseguimento della qualifica di base sono:

- Aver compiuto 18 anni
- Possedere un Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado
- Essere un Istruttore di Tecniche di Guida con attività federale certificata.

La qualifica di ITG è la figura federale preposta all'introduzione alla guida della moto, rivolta all'allievo principiante privo o lontano da esperienza pregressa, specializzata all'insegnamento delle tecniche specifiche per la guida del mezzo motociclistico che deve saper effettuare un'azione di divulgazione del corretto approccio al motociclo, alla sicurezza stradale e all'impostazione di base quale presupposto indispensabile per una condotta di guida sicura e una positiva e proficua evoluzione dell'apprendimento di tecniche di ordine superiore e sportive. La figura è prevista e regolamentata dal Regolamento dell'Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI.

4.3 Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo di 1° livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di 10 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 3 crediti per le abilità e 7 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

a. Abilità Individuali

Totale 3 crediti tecnici (Attività di Formazione Federale Certificata)

b. Struttura: Parte Generale - Parte Specialistica – Parte Pratica

c. Conoscenze: Aspetti Tecnici Specifici (Parte Specialistica e Parte Pratica)

Totale 4 crediti formativi pari a 96 ore = 12h lezione aula e 4h pratica + 36h studio

personale + 12h progettazione formativa e 32h lezione campo (4 affiancamenti/g. tutor) *divisi in Unità Didattiche (UD)*

d. Conoscenze: Aspetti Metodologici dell'Insegnamento(Parte Generale)

Totale 3 crediti formativi pari a 72h = 12h lezione aula (1 moduli da 2 giorni) + 48h studio personale e 14h project work *divisi in Unità Didattiche (UD)*
e. Valutazioni: Valutazione Parziale (PG-PS-PP) e Valutazione Finale (test, questionari, dimostrazioni, simulazioni, elaborazioni a progetto, colloqui, analisi dei casi)

Art. 5 - Tecnico Sportivo Federale di 2° livello

5.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 2° livello è la prima qualifica tecnica operativa autonoma e richiede le competenze tecniche e sportive necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.

5.2 Requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 1° livello della stessa specialità da almeno un anno e aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

5.3 Sono ammessi direttamente al Corso di Formazione per Tecnico Sportivo di 2° livello come qualifica di ingresso in Albo:

- a) Atleti in possesso di curriculum sportivo di alto livello (vincitori o piazzati in manifestazioni titolate di alto livello nazionali ed internazionali)
- b) Diplomatici I.S.E.F. o Laureati in Scienze Motorie per i Tecnici Sportivi Preparatori Atletici che entrano in Albo esclusivamente dal 2° livello come qualifica di ingresso.

5.4 Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo di 2° livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di:

20 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 6 crediti per le abilità e 14 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

a. Abilità Individuali

Totale 6 crediti tecnici (6 moduli/g. di attività da TS1) o Curriculum in caso di atleta di Alto Livello

b. Struttura: Parte Generale - Parte Specialistica – Parte Pratica

c. Conoscenze Aspetti Tecnici Specifici (Parte Specialistica e Parte Pratica)

Totale 8 crediti formativi pari a 192 ore = 12h lezione aula + 4h pratica (1 moduli da 2 giorni) + 96h studio personale + 32h progettazione formativa + 48h lezione campo (6 affiancamenti/g tutor) divisi in Unità Didattiche (UD)

d. Conoscenze Aspetti Metodologici dell'Insegnamento (Parte Generale)

Totale 6 crediti formativi pari a 144 ore = 36h lezione aula (2 moduli da 3 giorni) + 80h studio personale e 28 Project Work divisi in Unità Didattiche (UD)

e. Valutazioni: Valutazione Parziale (PG-PS-PP) e Valutazione Finale (test, questionari, dimostrazioni, simulazioni, elaborazioni a progetto, colloqui, analisi dei casi)

Art. 6 - Tecnico Sportivo Federale di 3° livello

6.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 3° livello è la qualifica che identifica una figura tecnica in grado di coordinare altri tecnici ed allenare atleti e squadre a livello agonistico nazionale o internazionale. La qualifica abilita ad allenare squadre federali e a seguire atleti di interesse nazionale.

6.2 Requisito minimo per accedere al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 2° livello della stessa specialità da almeno due anni ed aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

6.3 Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo di 3°livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di:

20 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 6 crediti per le abilità e 14 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

a. Abilità Individuali

Totale 6 crediti tecnici (6 moduli/g. di attività da TS1) o Curriculum in caso di atleta di Alto Livello

b. Struttura: Parte Generale - Parte Specialistica – Parte Pratica

c. Conoscenze Aspetti Tecnici Specifici (Parte Specialistica e Parte Pratica)

Totale 8 crediti formativi pari a 192 ore = 12h lezione aula + 4h pratica (1 moduli da 2 giorni) + 96h studio personale + 32h progettazione formativa + 48h lezione campo (6 affiancamenti/g tutor) divisi in Unità Didattiche (UD)

d. Conoscenze Aspetti Metodologici dell'Insegnamento (Parte Generale)

Totale 6 crediti formativi pari a 144 ore = 36h lezione aula (2 moduli da 3 giorni) + 80h studio personale e 28 Project Work divisi in Unità Didattiche (UD)

e. Valutazioni: Valutazione Parziale (PG-PS-PP) e Valutazione Finale (test, questionari, dimostrazioni, simulazioni, elaborazioni a progetto, colloqui, analisi dei casi).

6.4 Nel caso di Tecnici Sportivi Preparatori Atletici il Corso di Formazione per il passaggio alla Qualifica di Tecnico Sportivo di 3°livello è costituito dalla partecipazione al Corso Nazionale per Esperti di Preparazione Fisica organizzato dalla Scuola dello Sport del CONI.

Art. 7 - Tecnico Sportivo Federale di 4° livello

7.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 4° livello è la qualifica che individua allenatori di elevata competenza capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team o squadre complesse in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento o di formazione e coordinamento dei quadri tecnici.

7.2 Il requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnico Sportivo Federale di 3° livello della stessa specialità da almeno due anni, aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze e possedere un titolo di studio valido per l'accesso all'Università.

7.3 Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo di 4°livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di:

53 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 6 crediti per le abilità e 47 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

a. Abilità Individuali

Totale 6 crediti tecnici (6 moduli/g. di attività da TS3)

b. Conoscenze Aspetti Metodologici dell'insegnamento

Corso Nazionale CONI Allenatori IV livello europeo

Totale 47 crediti formativi (600 ore (5 moduli di 5 giorni) lezione aula + Studio Personale + Project Work) divisi in Unità Didattiche (UD)

d. Valutazione Finale - Project Work e discussione

Art. 8 - Specializzazioni

8.1 Sono previsti percorsi di Specializzazione che consentono un ampliamento delle basi di competenza dei Tecnici Sportivi Federali, dando luogo a varie forme di certificazione e attestazione.

8.2 Le Specializzazioni riguardano figure con particolari competenze in ambito tecnico o scientifico, formate appositamente e valutate dal Settore Tecnico o da enti preposti (es: Esperto dell'Attività Giovanile, Analista della Performance, Specialista in Psicologia dello Sport, Specialista in Tecniche di Comunicazione, Specialista in Fisioterapista, Specialista in Medicina dello Sport, Specialista in Dietologia dello Sport, ecc.).

8.3 Per ciò che riguarda la durata, i criteri d'accesso, i profili, l'articolazione delle conoscenze e abilità proprie dei vari livelli e la propedeuticità inerente il livello di qualifica tecnica sportiva necessaria, si rimanda all'articolato del Piano Formativo dei Tecnici Sportivi.

Art. 9 – Crediti Tecnici / Crediti Formativi

9.1 L'attività teorica o pratica sarà valutata e tradotta in Crediti Tecnici e Crediti Formativi che saranno la base per l'individuazione degli incarichi, per potere accedere ai Corsi di Formazione e per la Qualifica superiore, per le Specializzazioni e per poter rimanere nei Quadri Attivi.

9.2 La modalità di acquisizione e le normative relative ai Crediti Tecnici e Formativi sono riportate nel Piano Formativo dei Tecnici Sportivi e aggiornate con cadenza annuale.

Art. 10 – Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista

10.1 Saranno considerati Fuori Quadro e tenuti in aspettativa tutti i Tecnici Sportivi Federali che non avranno ottenuto il minimo di Crediti annuali o che ne faranno ufficiale e motivata richiesta approvata dalla Direzione Tecnica.

10.2 La Lista contenente tutti i Tecnici Fuori Quadro identificherà coloro che, pur conservando la qualifica, non possono praticare l'attività di Tecnico Sportivo, fermo restando il dovere di rinnovo Iscrizione all'Albo dell'art.12 ma non quello della quota di rinnovo per l'iscrizione all'Albo.

10.3 Tutti i Tecnici Fuori Quadro non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo federale come si evince dall'art. 17 punto c) dello Statuto FMI.

10.4 Per poter rientrare nei Quadri Attivi, i Tecnici Sportivi Fuori Quadro dovranno farne richiesta al Settore Tecnico Sportivo che valuterà la necessità o meno di sottoporli a formazione integrativa.

Art. 11 - Verifica e Compenso dell'Attività Formativa svolta

11.1 Periodicamente il Settore Tecnico potrà richiedere notizie relative all'attività tecnica e formativa svolta da ogni iscritto all'Albo, direttamente all'interessato o attraverso gli organi e le strutture centrali e periferiche della FMI e del CONI.

11.2 I Tecnici Sportivi Federali hanno l'obbligo di comunicare ogni attività formativa svolta in forma privata o in ambito federale (Moto Club o Scuole di Motociclismo Certificate) a

meno che tale attività non sia stata richiesta direttamente attraverso incarico ufficiale del Settore Tecnico Sportivo.

11.3 Al Tecnico Sportivo Federale, per la sua specifica attività in ambito federale, è riconosciuto un Compenso giornaliero adeguato all'attività formativa svolta ed il Rimborso delle spese sostenute. La tabella dei Compensi è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico Sportivo.

Art. 12 – Iscrizione all'Albo

12.1 L'iscrizione dei Tecnici Sportivi all'Albo è annuale (anno solare).

12.2 Per effettuare l'iscrizione il Tecnico Sportivo dovrà presentare entro la data stabilita dal Settore Tecnico Sportivo:

- a) Scheda Personale debitamente compilata;
- b) Ricevuta di pagamento della Quota Annuale di Iscrizione all'Albo.

12.3 Le Quote relative alla 1° Iscrizione di Ingresso all'Albo e al Rinnovo dell'iscrizione all'Albo sono definite annualmente dal Settore Tecnico Sportivo e deliberate dal Consiglio Federale.

12.4 Gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria del Settore Tecnico Sportivo un recapito di telefonia mobile ed un indirizzo di posta elettronica.

12.5 A tutti gli iscritti all'Albo sarà rilasciato un Tesserino di riconoscimento FMI e il Diploma di Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 13 – Cancellazione dall'Albo

13.1 Il Consiglio Federale, a seguito di provvedimento del Settore Tecnico Sportivo, cancellerà dall'Albo:

- a) i Tecnici Sportivi che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l'anno in corso;
- b) i Tecnici Sportivi che non provvedono al Rinnovo dell'iscrizione annuale all'Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c) i Tecnici Sportivi che subiscono un Provvedimento Disciplinare sospensivo superiore ad un anno da parte degli Organi di Giustizia Federale o del CONI;
- d) i Tecnici Sportivi che hanno effettuato attività senza l'approvazione o l'autorizzazione del Settore Tecnico Sportivo;
- e) i Tecnici Sportivi che hanno ricevuto dal Settore Tecnico Sportivo due o più lettere di ammonizione per non aver ottemperato alle convocazioni o per motivi disciplinari;
- f) i Tecnici Sportivi che non ottengono il minimo di Crediti necessari nel quadriennio;
- g) i Tecnici Sportivi dimissionari.

Art. 14 – Riammissione all'Albo

14.1 Il Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato e a seguito di provvedimento del Settore Tecnico Sportivo che ne valuta l'idoneità, riammetterà all'Albo coloro che sono stati *cancellati* salvo nei casi relativi ai punti c) e d) dell'art.13.

14.2 Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da non più di 3 anni è richiesto:

- a) il tesseramento alla FMI;
- b) il pagamento di una multa equivalente alle quote pregresse relative alle iscrizioni all'Albo non versate;
- c) un'eventuale partecipazione ad

un Corso Integrativo a discrezione del Settore Tecnico Sportivo.

14.3 Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da più di 3 anni è richiesto:

a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente alle quote pregresse relative alle iscrizioni all'Albo non versate; c) la partecipazione ad un Corso di Formazione relativo alla qualifica posseduta al momento della cancellazione.

Art. 15 – Clausola transitoria

15.1 I Tecnici Sportivi Federali del vecchio ordinamento saranno così inquadrati:

a) **Tecnico Sportivo di 1° Livello**

che abbia maturato anzianità e crediti tecnici sufficienti e adeguati al livello superiore nella propria specialità:

Tecnico Sportivo di 2° livello

In caso contrario rimarranno inquadrati a Tecnico Sportivo di 1° Livello

b) **Tecnico Sportivo di 2° livello**

che abbia maturato anzianità e crediti tecnici sufficienti e adeguati al livello superiore nella propria specialità:

Tecnico Sportivo di 3° livello

In caso contrario rimarranno inquadrati a Tecnico Sportivo di 2° Livello

c) **Tecnici Sportivi di 3° e 4° livello**

rimarranno inquadrati allo stesso livello tecnico di appartenenza

15.2 Gli **Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada e di Tecniche di Guida Veloce** che abbiano effettuato attività federale certificata e che parteciperanno con successo ai Corsi di Formazione integrativi organizzati dal Settore Tecnico Sportivo, saranno iscritti all'Albo nella qualifica di **Tecnico Sportivo di 1° livello**